

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

D. Mef 25 Giugno 2012


E' necessario precisare preliminarmente che:

- 1) una volta definito e perfezionato, il sistema si baserà su un procedimento di certificazione mediante piattaforma elettronica (che sarà realizzato presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e che si avvarrà dell'ausilio della Consip S.p.A.);**
- 2) ai sensi dell'articolo 7 del presente D.M., attraverso la certificazione, l'amministrazione debitrice accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.**

a) Oggetto della disciplina:

Sono oggetto della disciplina i crediti vantati per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Nazionale, ad eccezione:

- Crediti nei confronti degli Enti Locali Commissariati ai sensi dell'art. 143 del T.U.E.L. (ovvero in tutte le ipotesi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso), dei crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e dei crediti rientranti nella gestione commissariale);
- Crediti nei confronti delle Regioni sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari e dei relativi enti del Servizio Sanitario Nazionale (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia)*.



* Tuttavia, con il **D. L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 13-bis** (di modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) è stata estesa la possibilità di far ricorso a tale strumento anche per le Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari.

b) Procedimento:

- 1) I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili possono presentare all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato 1.



- 2) L'amministrazione creditrice nel termine di **20 giorni dalla data di ricezione** dell'istanza (art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), riscontrati gli atti d'ufficio, certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità anche parziale.

N.b. = La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti per la medesima ragione di credito.

- 3) In caso di richiesta di certificazione per **crediti di importo superiore a 10.000 Euro**, l'amministrazione debitrice procede, ricorrendone i presupposti, verifica (a norma dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo in materia di imposte sul reddito. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più cartelle di pagamento la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima.
- 4) Nell'ipotesi in cui **il richiedente sia titolare di posizione debitoria nei confronti della stessa amministrazione**, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione creditrice.


Tra i debiti in questione non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti emessi ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, nonché le cartelle di pagamento e gli atti in materia di somme dovute a qualunque titolo all'INPS (art. 29 e 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Tuttavia, qualora l'importo certificato venga in parte utilizzato in compensazione delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui ai sopra menzionati articoli 29 e 30, l'importo del credito da utilizzare in compensazione è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione.




Decorsi i 20 giorni

- 5) Il creditore può presentare **istanza di nomina di un “commissario *ad acta*”** (ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, secondo periodo): 1) all’Ufficio centrale di bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici nazionali, 2) alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per la certificazione di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

L’istanza, dovrà essere presentata attraverso l’utilizzo dell’Allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell’istanza di certificazione presentata alla regione o all’ente debitore.



- 6) Il Direttore del competente ufficio provvede **entro il termine di 10 giorni alla nomina del commissario *ad acta***, attraverso l’utilizzo dell’**Allegato 3**, previa verifica che la certificazione non sia già stata resa dalla Regione o dall’Ente debitore.



- 7) Il Commissario *ad acta* provvede al rilascio della certificazione entro i successivi 50 giorni dalla nomina utilizzando l’**Allegato 2-bis**, in forme compatibili al vincolo del patto di stabilità interno.